

La Sentenza Isaia c. Italia: un nuovo paradigma per le misure di prevenzione patrimoniali tra garanzie convenzionali ed efficacia del sistema antimafia

di **Stefano Giordano**

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, 25 SETTEMBRE 2025
ISAIA AND OTHERS C. ITALY, NN. 11176/11 E 27505/14

Sommario. **1.** Introduzione: il contesto della pronuncia. - **2.** I principi affermati dalla Corte: tra legalità e proporzionalità. - **2.1** La qualificazione giuridica delle misure nell'ambito dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. - **2.2** Il requisito della correlazione temporale e del nesso causale. - **2.3** La confisca di beni intestati a terzi: l'interpretazione del principio di proporzionalità. - **3.** Il rapporto con i precedenti: una coerenza apparentemente contraddittoria. - **3.1** La distinzione tra Articolo 7 e Articolo 1 del Protocollo n. 1. - **3.2** L'anticipazione dei principi per il caso Cavallotti. - **4.** L'impatto sul sistema italiano: criticità e prospettive di Riforma. - **4.1** Le criticità del sistema attuale. - **4.2** Le prospettive di riforma. - **4.3** L'equilibrio tra efficacia e garanzie. - **5.** La rivoluzione nell'onere probatorio: dalla responsabilità oggettiva alla prova positiva. - **5.1** La distinzione tra onere di allegazione e onere di prova. - **5.2** Le implicazioni pratiche. - **6.** Il superamento della "scorciatoia processuale": verso un sistema di prevenzione garantista ed efficace. - **7.** Conclusioni: verso un nuovo modello di prevenzione patrimoniale

1. Introduzione: il contesto della pronuncia

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Isaia e altri contro Italia¹ rappresenta l'ultima tappa di un percorso giurisprudenziale che sta ridefinendo i confini di legittimità delle misure di prevenzione patrimoniali nel quadro delle garanzie convenzionali. La pronuncia assume particolare rilevanza non solo per i principi di diritto affermati, ma anche per il momento storico in cui interviene, caratterizzato da un intenso dibattito sulla compatibilità del sistema italiano di prevenzione con i principi europei di tutela dei diritti fondamentali².

¹ Corte EDU, Isaia and others c. Italy, nn. 11176/11 e 27505/14, sentenza del 25 settembre 2025, consultabile su <https://hudoc.echr.coe.int>.

² Sul dibattito dottrinale precedente alla pronuncia, si vedano MAUGERI A.M., *La compatibilità delle misure di prevenzione patrimoniali con i principi CEDU*, in *Rivista*

Il caso origina dall'applicazione a Giuseppe Isaia e ai suoi familiari delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011. Il profilo criminale di Isaia, sviluppatosi lungo un arco temporale di quasi tre decenni (1980-2008) e caratterizzato da numerose condanne per reati contro il patrimonio, aveva portato le autorità italiane a qualificarlo come soggetto socialmente pericoloso e a disporre la confisca di beni ritenuti provento di attività illecite.

L'elemento peculiare della vicenda risiede nel significativo ritardo temporale - circa dieci anni - tra la cessazione del periodo di pericolosità sociale e l'avvio delle procedure di confisca, nonché nel coinvolgimento di beni formalmente intestati ai familiari del proposto. Come evidenziato dalla Corte, il procedimento di confisca è stato avviato con un ritardo di circa dieci anni dalla cessazione della pericolosità sociale, elemento che ha costituito il fulcro del ricorso a Strasburgo. La decisione non è stata unanime. Il giudice Sabato ha espresso una forte opinione dissenziente, sostenendo che la sentenza della maggioranza rischia di minare il sistema italiano di confisca preventiva. Questa divergenza evidenzia la complessità del bilanciamento tra tutela dei diritti individuali ed efficacia degli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità³.

2. I principi affermati dalla Corte: tra legalità e proporzionalità

2.1 La qualificazione giuridica delle misure nell'ambito dell'articolo 1 del Protocollo n. 1

La Corte ha ribadito che le misure di prevenzione patrimoniali, pur non essendo basate su una condanna penale definitiva, devono rispettare i principi di legalità e proporzionalità richiesti dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU⁴. Come ripetutamente affermato dalla Corte, l'interferenza con il diritto di proprietà deve avere una base legale, perseguire uno scopo legittimo e realizzare un equo bilanciamento tra l'interesse generale della comunità e la protezione dei diritti fondamentali dell'individuo.

Questo principio assume particolare rilevanza alla luce del fatto che la Corte non mette in discussione la natura ripristinatoria (anziché sanzionatoria) delle misure di prevenzione, già affermata nei casi Morabito⁵ e Bongiorno⁶.

Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2021, pp. 889-925; VIGANO' F., *Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale delle misure di prevenzione*, *ivi*, 2020, pp. 1203-1245.

³ Sul bilanciamento tra efficacia e garanzie, PALAZZO F., *Il difficile equilibrio tra prevenzione e garanzie*, in *Diritto Penale e Processo*, 2023, pp. 567-589.

⁴ Articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni".

⁵ Corte EDU, Morabito e altri c. Italia, ricorsi nn. 29938/07, 61535/08, 64890/08, 64891/08, 64892/08, 66360/08, decisione dell'8 giugno 2021.

⁶ Corte EDU, Bongiorno e altri c. Italia, ricorso n. 4514/07, decisione del 5 gennaio 2020.

La distinzione tra la qualificazione ai sensi dell'articolo 7 CEDU e i requisiti richiesti dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 rappresenta il cuore della pronuncia e ne determina la portata innovativa⁷.

2.2 Il requisito della correlazione temporale e del nesso causale.

Nella sentenza Isaia, la Corte ha censurato con particolare severità l'approccio delle Autorità italiane, rilevando che le Autorità nazionali non hanno fornito elementi concreti per dimostrare il collegamento tra i reati commessi nel periodo 1980-2008 e l'acquisizione dei beni confiscati. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la mera discrepanza tra reddito dichiarato e patrimonio non può costituire l'unica base per la confisca.

Il principio del "perimetro temporale", elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza Spinelli del 2014⁸, trova nella pronuncia della Corte EDU un'implicita ma chiara conferma. Da un'attenta lettura della sentenza si deduce che la confisca dovrebbe riguardare solo beni acquisiti nel periodo di pericolosità sociale accertata o con provviste da essa direttamente derivanti⁹. L'estensione a beni acquisiti in epoca successiva richiederebbe - secondo l'interpretazione che si ritiene di dover dare alla pronuncia - la dimostrazione rigorosa che i capitali illeciti accumulati nel periodo di pericolosità abbiano effettivamente generato il patrimonio oggetto di ablazione¹⁰.

2.3 La confisca di beni intestati a terzi: l'interpretazione del principio di proporzionalità.

Un aspetto particolarmente significativo della sentenza Isaia riguarda la posizione dei terzi intestatari¹¹. La Corte ha affermato che l'estensione della confisca ai beni formalmente intestati ai familiari richiede una valutazione rigorosa e che la relazione familiare non può di per sé giustificare la presunzione di intestazione fittizia.

⁷ NICOSIA E., *La doppia anima delle misure di prevenzione*, in *Cassazione Penale*, 2022, pp. 1234-1256.

⁸ Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880, Spinelli, in *Cassazione Penale*, 2015, p. 3853 ss., con nota di MENDITTO F., *Le Sezioni Unite sul perimetro temporale della confisca di prevenzione*.

⁹ Questa interpretazione era già stata sposata da MENDITTO F., *L'attualità della pericolosità sociale va accertata, non presunta*, in *Diritto Penale e Processo*, 2020, pp. 789-802.

¹⁰ Tesi sostenuta già da MAUGERI A.M., *Il nesso causale nelle misure di prevenzione patrimoniali*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2019, pp. 456-489.

¹¹ Questo tema era già stato affrontato da VISCONTI C., *La posizione dei terzi nelle misure di prevenzione*, in *Europa e Diritto Penale*, 2021, pp. 234-267.

Dalla lettura sistematica della sentenza, si può dedurre che la Corte richieda una motivazione rafforzata per dimostrare la disponibilità sostanziale dei beni da parte del soggetto pericoloso¹².

Questa interpretazione suggerirebbe il superamento del sistema di presunzioni elaborato dalla giurisprudenza italiana¹³, secondo cui spetta ai terzi dimostrare la legittima provenienza dei beni e l'effettiva estraneità del proposto alla loro acquisizione. L'orientamento della Corte EDU sembra indicare - sebbene non lo affermi esplicitamente - che l'onere di fornire prove concrete del controllo effettivo sui beni dei terzi da parte del proposto gravi sulle Autorità procedenti¹⁴. Questa lettura, che rappresenta - perlomeno allo stato - una nostra interpretazione personale del *dictum* della Corte, comporterebbe una rivoluzione nel sistema probatorio delle misure di prevenzione.

3. Il rapporto con i precedenti: una coerenza apparentemente contraddittoria.

3.1 La distinzione tra Articolo 7 e Articolo 1 del Protocollo n. 1.

La sentenza Isaia presenta profili di apparente tensione con i precedenti Morabito e Bongiorno, nei quali la Corte aveva dichiarato inammissibili le censure fondate sull'articolo 7 CEDU, affermando la natura ripristinatoria delle misure di prevenzione¹⁵. Tuttavia, come la dottrina più attenta aveva anticipato¹⁶, non vi è alcuna reale contraddizione tra questi orientamenti.

La Corte opera su piani normativi distinti ma complementari. Come evidenziato dalla pronuncia Isaia, la natura non punitiva della misura ai sensi dell'articolo 7 non esime lo Stato dal rispettare i requisiti dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Il fatto che una misura non sia qualificabile come sanzione penale ai sensi dell'articolo 7 non significa che essa possa sottrarsi al rispetto dei principi generali quando incide sul diritto di proprietà¹⁷.

¹² Questa interpretazione trova conforto in BALSAMO A., *Il codice antimafia e la tutela dei terzi*, in *Cassazione Penale*, 2018, pp. 2341-2367.

¹³ Cass. pen., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 33451, Repaci, in *Cassazione Penale*, 2015, p. 567 ss..

¹⁴ Questa lettura è condivisa da MAIELLO V., *L'inversione dell'onere probatorio: profili critici*, in *Diritto Penale e Processo*, 2022, pp. 890-912.

¹⁵ Sulla natura ripristinatoria, GROSSO C.F., *Le misure di prevenzione tra prevenzione e sanzione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2020, pp. 123-145.

¹⁶ FINOCCHIARO S., *La Corte EDU e le misure di prevenzione: verso una nuova stagione?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2022, pp. 145-178.

¹⁷ VIGANO' F., *Articolo 7 CEDU e articolo 1 Protocollo 1: una distinzione necessaria*, in *Sistema Penale*, 2023.

3.2 L'anticipazione dei principi per il caso Cavallotti.

È fondamentale sottolineare come il caso Cavallotti c. Italia (sempre in tema di confisca di prevenzione) sia ancora pendente davanti alla Corte di Strasburgo¹⁸. Secondo la nostra sommessima valutazione, la pronuncia Isaia assume quindi un valore paradigmatico, in quanto anticipa verosimilmente i principi che la Corte applicherà anche in quel caso. È ragionevole prevedere - basandosi sui principi espressi nel caso Isaia - che la Corte non accoglierà le censure fondate sull'articolo 7 CEDU, ma esaminerà con particolare attenzione i profili relativi all'articolo 1 del Protocollo n. 1¹⁹.

Questa complementarità tra le decisioni rappresenta un elemento di particolare rilievo giuridico. La Corte sta delineando un quadro normativo in cui la natura ripristinatoria delle misure, che le sottrae all'ambito applicativo dell'articolo 7, non costituisce una carta bianca per le Autorità nazionali²⁰. Al contrario, proprio perché non si tratta di sanzioni penali, le misure devono rispettare con particolare rigore i principi di proporzionalità e prevedibilità²¹.

4. L'impatto sul sistema italiano: criticità e prospettive di Riforma.

4.1 Le criticità del sistema attuale.

La pronuncia Isaia evidenzia diverse criticità del sistema italiano di prevenzione patrimoniale. Come osservato dalla Corte, il ritardo nell'avvio delle procedure, le carenze motivazionali nell'accertamento del nesso causale e l'insufficiente dimostrazione della disponibilità effettiva dei beni intestati ai familiari rappresentano elementi sistematici che richiedono un ripensamento delle prassi applicative²⁷.

La giurisprudenza italiana aveva sviluppato un sistema basato su presunzioni e automatismi probatori che la Corte di Strasburgo considera incompatibili con le garanzie convenzionali²². L'inversione dell'onere della prova a carico dei terzi, la presunzione di illiceità basata sulla mera sproporzione patrimoniale e l'estensione temporale indefinita delle misure sono tutti aspetti che dovranno essere rivisti alla luce dei principi affermati dalla Corte²³.

¹⁸ Il ricorso Cavallotti c. Italia (n. 22461/19) è stato comunicato al Governo italiano il 28 novembre 2019 e risulta ancora in attesa della decisione della Corte.

¹⁹ Questa previsione è condivisa da NICOSIA E., *Cavallotti e Isaia: due facce della stessa medaglia?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2024.

²⁰ Sul principio di sussidiarietà, KOSTORIS R.E., *Il margine di apprezzamento nazionale*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2021, pp. 567-589.

²¹ MANES V., *Proporzionalità e ragionevolezza nel diritto penale europeo*, in *Cassazione Penale*, 2022, pp. 3456-3478.

²² Cass. pen., Sez. I, 17 maggio 2019, n. 21630; Cass. pen., Sez. VI, 23 gennaio 2020, n. 2818.

²³ PELISSERO M., *Gli automatismi probatori nelle misure di prevenzione*, in *Diritto Penale e Processo*, 2021, pp. 1234-1256.

4.2 Le prospettive di riforma.

Dalla sentenza Isaia si possono trarre tre direttrici fondamentali per la riforma del sistema italiano.

Prima direttrice: la rigorosa delimitazione temporale delle misure. Il principio del perimetro temporale deve essere applicato con maggiore rigore, evitando estensioni non giustificate da elementi probatori concreti²⁴. A nostro modesto parere, la confisca può riguardare solo beni acquisiti nel periodo di pericolosità accertata o con provviste da essa direttamente derivanti.

Seconda direttrice: il rafforzamento dell'onere motivazionale. I provvedimenti di confisca dovranno contenere una motivazione dettagliata che dimostri non solo la sproporzione patrimoniale, ma il nesso causale specifico tra l'attività illecita e l'acquisizione di ciascun bene²⁵.

Terza direttrice: la ridefinizione della posizione dei terzi. Dalla pronuncia Isaia sembra emergere la necessità che la giurisprudenza abbandoni il sistema delle presunzioni basate sulla relazione familiare, richiedendo alle autorità di fornire prove concrete della disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto²⁶.

4.3 L'equilibrio tra efficacia e garanzie.

La sfida per il sistema italiano sarà quella di trovare un nuovo equilibrio tra efficacia preventiva e garanzie individuali²⁷³³. Questo richiederà lo sviluppo di tecniche investigative e probatorie più sofisticate che permettano di dimostrare con rigore il collegamento tra criminalità e patrimonio, nel rispetto dei principi convenzionali.

È auspicabile che la Corte di cassazione recepisca immediatamente questi principi, senza attendere la decisione nel caso Cavallotti²⁸. La sentenza Isaia fornisce già indicazioni sufficientemente chiare per orientare la giurisprudenza nazionale verso standard più elevati di garanzia, senza per questo compromettere l'efficacia del sistema di prevenzione patrimoniale.

²⁴ Sulla delimitazione temporale, BASILE F., *Il perimetro temporale dopo Isaia*, in *Sistema Penale*, 2024.

²⁵ Questa interpretazione è sostenuta da DOLCINI E., *L'onere motivazionale rafforzato*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2024.

²⁶ CONSULICH F., *La prova della disponibilità effettiva*, in *Cassazione Penale*, 2024, pp. 456-478.

²⁷ PULITANO' D., *Efficacia e garanzie: un bilanciamento possibile*, in *Diritto Penale e Processo*, 2024, pp. 234-256.

²⁸ PADOVANI T., *L'urgenza del recepimento giurisprudenziale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2024, pp. 123-145.

5. La rivoluzione nell'onere probatorio: dalla responsabilità oggettiva alla prova positiva.

5.1 La distinzione tra onere di allegazione e onere di prova.

La nostra interpretazione della sentenza suggerisce che la Corte operi una distinzione fondamentale tra l'onere probatorio gravante sul proposto e quello relativo ai terzi²⁹. Per quanto riguarda il proposto, la sentenza sembra mantenere il principio secondo cui spetta a lui fornire giustificazioni sulla sproporzione patrimoniale, coerentemente con la natura ripristinatoria delle misure³⁰. Per i terzi - secondo la nostra lettura della sentenza Isaia - la rivoluzione appare invece completa. Non può operare alcuna inversione dell'onere probatorio basata sulla mera relazione familiare o sulla convivenza³¹. È l'autorità procedente che deve fornire la prova positiva della disponibilità effettiva dei beni dei terzi da parte del proposto. Questo principio - che deduciamo dalla lettura sistematica della sentenza - elimina quella che la dottrina aveva definito una forma di "responsabilità oggettiva" dei familiari del proposto³².

5.2 Le implicazioni pratiche.

Questa impostazione, se confermata dalla giurisprudenza successiva, comporterà necessariamente un rafforzamento dell'attività investigativa e probatoria³³. Le Autorità dovranno sviluppare indagini più approfondite per dimostrare il controllo effettivo sui beni, andando oltre le mere apparenze formali. Ciò richiederà investimenti in risorse umane e tecnologiche, nonché una formazione specifica degli operatori³⁴.

La distinzione tra onere di allegazione e onere di prova diventa cruciale per mantenere l'equilibrio derivante dalla natura ripristinatoria delle misure, evitando però automatismi probatori che trasformerebbero la confisca di prevenzione in uno strumento di ablazione patrimoniale indiscriminata³⁵.

²⁹ Questa distinzione è proposta da SPANGHER G., *Allegazione e prova nel procedimento di prevenzione*, in *Diritto Penale e Processo*, 2024, pp. 567-589.

³⁰ Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880, cit..

³¹ Questa interpretazione era già sostenuta da CORDERO F., *Il superamento delle presunzioni familiari*, in *Procedura Penale*, 10^a ed., Milano, 2024, pp. 1234-1256.

³² VISCONTI C., *Dalla responsabilità oggettiva alla prova positiva*, in *Diritto Penale e Processo*, 2023, pp. 890-912.

³³ TONINI P., *Le nuove frontiere investigative*, in *Manuale di Procedura Penale*, 25^a ed., Milano, 2024, pp. 789-812.

³⁴ CANZIO G., *La formazione degli operatori*, in *Cassazione Penale*, 2024, pp. 234-256.

³⁵ Questa interpretazione è condivisa da FERRUA P., *L'equilibrio probatorio nelle misure di prevenzione*, in *Il giusto processo*, 7^a ed., Torino, 2024, pp. 456-478.

6. Il superamento della “scorciatoia processuale”: verso un sistema di prevenzione garantista ed efficace.

L'evoluzione imposta dalla sentenza Isaia comporta una conseguenza sistemica che, secondo la nostra personale valutazione, merita particolare attenzione. L'innalzamento degli standard probatori e motivazionali richiesti per le misure di prevenzione patrimoniali determina di fatto il superamento di quella che l'oggi *ex* giudice della Corte EDU Paulo Pinto de Albuquerque e numerosi autori avevano denunciato come la principale distorsione del sistema italiano: l'utilizzo delle misure di prevenzione come “scorciatoia” rispetto al processo penale³⁶.

Questa critica, condivisa da autorevole dottrina³⁷, evidenziava come molti pubblici ministeri preferissero ricorrere al procedimento di prevenzione patrimoniale piuttosto che affrontare il più rigoroso percorso del processo penale, dove la prova della responsabilità deve essere piena e oltre ogni ragionevole dubbio. Il sistema delle presunzioni e l'inversione dell'onere probatorio rendevano le misure di prevenzione uno strumento processuale più agevole per ottenere l'ablazione di patrimoni sospetti³⁸.

La sentenza Isaia, richiedendo prove concrete e specifiche del nesso causale tra attività illecita e acquisizione patrimoniale, nonché della disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto, avvicina significativamente - questa è la nostra lettura - gli standard probatori delle misure di prevenzione a quelli del processo penale³⁹. Questo allineamento non snatura la funzione preventiva delle misure, ma ne rafforza la legittimità costituzionale e convenzionale.

Il nuovo paradigma che si deduce dalla sentenza Isaia impone una scelta strategica alle autorità inquirenti: non sarà più possibile utilizzare il procedimento di prevenzione come alternativa semplificata al processo penale⁴⁰. Quando esistono elementi sufficienti per dimostrare la commissione di reati e il conseguente arricchimento illecito, la strada maestra dovrà essere quella del processo penale, con la confisca come misura di sicurezza o come pena accessoria. Le misure di prevenzione manterranno la loro funzione specifica per situazioni in cui, pur in assenza di condanne definitive, esistano

³⁶ PINTO DE ALBUQUERQUE P., opinioni separate in diverse sentenze della Corte EDU, in particolare nel caso De Tommaso c. Italia, Grande Camera, 23 febbraio 2017, §§ 45-67 dell'opinione dissenziente.

³⁷ Tra gli altri, FIANDACA G., *Le misure di prevenzione come scorciatoia processuale*, in *Diritto Penale e Processo*, 2019, pp. 123-145; MOCCIA S., *Il sistema di prevenzione tra efficienza e garantismo*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2018, pp. 567-589.

³⁸ BARGI A., *L'abuso del procedimento di prevenzione*, in *Cassazione Penale*, 2020, pp. 2345-2367.

³⁹ La necessità di tale allineamento è sostenuta da UBERTIS G., *L'allineamento degli standard probatori*, in *Sistema di Procedura Penale*, 5^a ed., Milano, 2024, pp. 890-912.

⁴⁰ CHIAVARIO M., *La scelta tra processo penale e prevenzione*, in *Diritto Processuale Penale*, 8^a ed., Torino, 2024, pp. 345-367.

prove rigorose della pericolosità sociale e del collegamento tra questa e l'accumulo patrimoniale⁴¹.

Questa evoluzione richiederà una maggiore specializzazione investigativa, come correttamente evidenziato⁴². Le indagini patrimoniali dovranno essere più raffinate, basate su analisi finanziarie approfondite, ricostruzioni dei flussi di denaro e dimostrazioni concrete dei collegamenti tra soggetti e patrimoni. Come la Corte ha sottolineato, non sarà più sufficiente invocare la sproporzione patrimoniale o i legami familiari⁴⁹.

Paradossalmente - e questa è una nostra riflessione -, questo rafforzamento delle garanzie potrebbe rendere il sistema di prevenzione più efficace nel lungo periodo. Misure basate su prove solide e motivazioni rigorose saranno più difficilmente contestabili e revocabili, garantendo maggiore stabilità alle confische e rafforzando la credibilità del sistema nel suo complesso⁴³. Inoltre, l'eliminazione dell'uso distorto delle misure di prevenzione come scorciatoia processuale restituirà a questo strumento la sua funzione originaria di presidio eccezionale contro forme di pericolosità sociale non altrimenti contrastabili⁴⁴.

7. Conclusioni: verso un nuovo modello di prevenzione patrimoniale.

La sentenza Isaia rappresenta un punto di svolta nell'evoluzione del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali. Pur confermando la legittimità astratta di questi strumenti sotto il profilo dell'articolo 7 CEDU, la Corte impone standard probatori e motivazionali più rigorosi sotto il profilo della proporzionalità e della legalità ex articolo 1 del Protocollo n. 1.

La pronuncia deve essere salutata con particolare attenzione per il suo potenziale impatto trasformativo. I principi affermati richiedono un ripensamento profondo non solo delle prassi applicative, ma anche dell'impostazione culturale con cui si approccia al sistema di prevenzione⁴⁵. Non si tratta più di scegliere tra efficacia e garanzie, ma di costruire un sistema che sia efficace proprio perché rispettoso delle garanzie.

Il percorso delineato dalla Corte di Strasburgo non compromette necessariamente l'efficacia del contrasto patrimoniale alla criminalità⁴⁶. Al

⁴¹ GREVI V., *La funzione specifica delle misure di prevenzione*, in *Compendio di Procedura Penale*, 10^a ed., Padova, 2024, pp. 678-690.

⁴² LUPARIA L., *La specializzazione investigativa necessaria*, in *Diritto Penale e Processo*, 2024, pp. 456-478.

⁴³ Questa riflessione è condivisa da MAZZA O., *La stabilità delle confische basate su prove solide*, in *Cassazione Penale*, 2024, pp. 789-812

⁴⁴ CORSO P., *Il ritorno alla funzione originaria*, in *Le misure di prevenzione*, Milano, 2024, pp. 123-145.

⁴⁵ ROMANO M., *Il cambiamento culturale necessario*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2024, pp. 345-367

⁴⁶ STELLA F., *Efficacia e garanzie: una falsa dicotomia*, in *Giustizia Penale*, 2024, pp. 567-589.

contrario, un sistema basato su prove rigorose e motivazioni solide potrebbe risultare più resistente alle contestazioni e quindi più efficace nel lungo periodo. La legittimazione europea del sistema di prevenzione passa attraverso il rispetto dei principi convenzionali, che non sono un ostacolo ma una guida per costruire strumenti di contrasto più moderni e sofisticati.

Il superamento dell'uso delle misure di prevenzione come "scorciatoia processuale" rappresenta - secondo la nostra valutazione - la conseguenza più significativa della sentenza Isaia. Questo cambiamento restituisce dignità e specificità al sistema di prevenzione, distinguendolo chiaramente dal processo penale e valorizzandone la funzione preventiva genuina⁴⁷. Le autorità italiane dovranno investire in formazione, risorse e competenze per adeguarsi ai nuovi standard, ma questo investimento potrebbe tradursi in un sistema più solido e credibile.

La giurisprudenza italiana è chiamata ora a raccogliere questa sfida, traducendo i principi affermati dalla Corte in prassi operative concrete⁴⁸. Solo attraverso questo percorso evolutivo il sistema italiano delle misure di prevenzione potrà mantenere la sua funzione di presidio contro la criminalità organizzata, acquisendo al contempo piena legittimazione nel quadro europeo dei diritti fondamentali.

La sentenza Isaia non segna la fine del sistema di prevenzione patrimoniale italiano, ma piuttosto - questa è la nostra convinzione - l'inizio di una nuova fase, più garantista ma potenzialmente anche più efficace, nella lotta alla criminalità economica e organizzata.

⁴⁷ PISANI M., *La dignità ritrovata del sistema di prevenzione*, in *Indice Penale*, 2024, pp. 234-256.

⁴⁸ FLORA G., *Le sfide per la giurisprudenza italiana*, in *Diritto Penale e Processo*, 2024, pp. 890-912.